



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 632

data 15.10.2010

OGGETTO: Sentenza Giudice di Pace di Terracina n. 307/2010 (Azzurro Stefano c/ Comune di Terracina). Liquidazione. Riconoscimento debito fuori bilancio. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di OTTOBRE alle ore 15,15 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE	X	ASSENTE	
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE	X	ASSENTE	
FERRARI FRANCO	PRESENTE	X	ASSENTE	
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARAGONI LORETO	PRESENTE	X	ASSENTE	
MASCI GIOVANNI	PRESENTE		ASSENTE	X
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE		ASSENTE	X
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE		ASSENTE	X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Luigi Pitone

Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

(Dott. Giancarlo De Simone)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Adele Masti

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la sentenza n. 307/2010 emessa in data 09/06/2010 con cui il Giudice di Pace di Terracina, a definizione della causa n. RG 1050/2009/A promossa dal sig. Azzurro Stefano, nato a Roma l'11/01/1986 e residente a Terracina Via Corot snc, dichiarava nullo il processo verbale n. 104155/S elevato in data 27/06/2009 dalla Polizia Locale di Terracina e condannava questo Comune al pagamento in favore del sig. Azzurro Stefano delle spese di lite liquidate in € 113,00 quale restituzione dell'importo versato alla ditta Giuliano Moto per la rimozione dell'autovettura, come da fattura n. 0266 del 27/06/09 oltre alle spese di notifica della sentenza ;
- VISTO il vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 (Testo Unico Enti Locali), d in particolar modo l'art.194 che prevede le modalità per il riconoscimento ed il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei rispettivi Servizi;

con voti unanimi,

DELIBERA

1. di sottoporre al Consiglio Comunale l'allegata proposta di deliberazione;
2. di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale la proposta stessa per l'assegnazione alla competente Commissione Consiliare.

v

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la causa n. RG. 1050/2010 promossa dal sig. Azzurro Stefano, nato a Roma l'11/01/1986 e residente a Terracina Via Corot snc, innanzi al Giudice di Pace di Terracina in opposizione al processo verbale n. 104155/S elevato in data 27/06/09 dal Comando di Polizia Locale di Terracina;
- VISTA la sentenza n. 307/2010 del 09.06-2010 con cui il Giudice di Pace di Terracina, a definizione della succitata causa, condannava questo Comune al pagamento in favore di parte opponente, sig. Azzurro Stefano ,sopra meglio generalizzato, delle spese di lite liquidate, in 113,00 per pagamento corrisposto alla ditta Giuliano Moto a seguito rimozione autovettura, come da fattura n. 0266 del 27/06/2009;
- RITENUTO quindi opportuno liquidare in favore del sig. Azzurro Stefano , la complessiva somma di Euro 117,39 composta in dettaglio come in dispositivo di cui alla succitata sentenza e spese di notifica riconoscendo detto importo quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del D.Lgs n.267/2000;
- Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 ed in particolare modo l'art. 194;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il parere espresso dai Revisori dei Conti;
- Visto il parere della Commissione Bilancio espresso nella seduta del _____
- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi in merito diti Responsabili dei rispettivi Servizi;

DELIBERA

1. di riconoscere quale debito fuori bilancio il complessivo importo di € 117,39, di cui in sentenza n. 307/2010 emessa dal Giudice di Pace di Terracina a definizione della causa n. 1050/2009 promossa dal sig. Azzurro Stefano nei confronti di questo Comune e spese di notifica della sentenza, imputando l'importo al capitolo ~~1716~~ del bilancio 2010.
2. di liquidare a favore di parte opponente sig. Azzurro Stefano, la complessiva somma di € 117,39 composta come segue:
 - € 113,00 per pagamento fattura n. 0266 del 27.06.2009 a ditta Giuliano Moto a seguito rimozione autovettura.;
 - € 4,39 per pagamento spese di notifica della Sentenza Cron. 4160 del 09/07/2010 del Tribunale di Latina.- Sezione distaccata di Terracina..

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici					
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2010	1	01	08	08	00001755	c.				

Numero Impegno	Data
20100002916 0	15.10.2010

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo GC	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.

Per :

SENTENZA G.DI PACE 307/10 AZZURRO STEFANO RICONSC. DEBITI FUORI BILANCIO

Importo Attuale Euro **117,39**
 Importo Iniziale Euro **117,39**

Previsione Attuale	2.000.000,00
Impegnato sul CAP	1.552.639,78
Differenza	447.360,22

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 15.10.2010

IL RAGIONIERE CAPO

Aut. Ann.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA

SENTENZA N. 307/10

R.G. 1050/09/A

SENT. 307/2010

R. G. 1050/09A

REP.

CRON. 753/2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA

in persona dell'avv. Aurora Pontillo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CITTÀ DI TERRACINA
12 LUG 2010
Prot. n° 40/001E

dando lettura del dispositivo all'udienza del 09.06.10, nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, proposta con ricorso da

AZZURRO STEFANO, nato a Roma l'11.01.1986, residente in Terracina (LT), via Corot snc - in proprio

-OPPONENTE-

contro

COMUNE DI TERRACINA – in persona del Sindaco in carica -

-OPPOSTO CONTUMACE-

Oggetto: opposizione, ex art. 22 e 23 L. 689/81, avverso verbale della Polizia

Locale di Terracina n. 104155/S del 27.06.09.

Conclusioni delle parti.

Per l'opponente: “..previa sospensione dell'efficacia del verbale di cui sopra, dichiarare l'annullamento dello stesso, con rimborso delle spese (€ 113,00 sostenute per il carro attrezzi.”.

CITTA' DI TERRACINA
12 LUG 2010
ARRIVO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente depositato in data 27.11.09, Azzurro Stefano chiedeva l'annullamento del verbale della Polizia Locale di Terracina n. 104155/S del 27.06.09. A fondamento della opposizione il ricorrente, oltre a negare la commissione della infrazione contestatagli e l'inesistenza del luogo di accertamento (Piazzale Marconi) indicato nel verbale, deduceva vizi del provvedimento notificatogli per violazione dell'art. 383 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada.

Il ricorso è fondato.

Il luogo dell'accertamento, Piazzale Marconi, indicato nel verbale notificato al ricorrente è inesistente nel Comune di Terracina.

Inoltre, concorre alla decisione di questo Giudice la contumacia della P.A. ed il mancato deposito dei documenti provanti la correttezza del verbale impugnato. A conforto di tale tesi, la S.C. di Cassazione ha ritenuto che nella materia oggetto del presente giudizio, in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della P.A., la loro mancata produzione non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato le proprie ragioni (Cass. 7296/96). Alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte, nel giudizio regolato dagli artt. 22 e 23 della L. 689/81 si realizza una inversione dell'onere della prova a favore del ricorrente, talché la P.A., assumendo la veste sostanziale di attore, è chiamata a provare rigorosamente, ai sensi del 1° comma dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni posti a fondamento del provvedimento impugnato e, quindi, la sussistenza della propria pretesa sanzionatoria.

Da quanto precede consegue l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento sia della sanzione principale che di quella accessoria della rimozione del veicolo. A tale riguardo, il ricorrente ha prodotto in atti ricevuta fiscale n. 266 del 27.06.09 della ditta Giuliano Moto, addetta alle rimozioni per conto del Comune di Terracina, dell'importo di € 113,96, che deve essere restituito al ricorrente.

Le spese di lite, essendosi il ricorrente difeso personalmente, si ritengono compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Terracina, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da AZZURRO STEFANO avverso il verbale della Polizia Locale di Terracina n. 104155/S del 27.06.09 e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato; condanna il Comune di Terracina, in persona del Sindaco in carica, a rifondere al ricorrente la somma di € 113,00 corrisposta alla ditta Giuliano Moto di Terracina, come da fattura n. 0266 del 27.06.09.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Terracina il 09 Giugno 2010

IL CANCELLIERE B/3S
(Aurora Mancini)

IL GIUDICE DI PACE
Dot. Aurora Pontillo

Depositato in Cancelleria
22 GIU 2010
oggi
IL CANCELLIERE B3S
(Aurora Mancini)

P.P.V. 6/7/10
Stefano Azzurro

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE CHE SI RILASCIÀ PER LA PRIMA
VOLTA IN FORMA ESECUTIVA A FINE DELL'AVV. SC. AZEORRO STEFANO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

COMUNICATO A TUTTI GLI ABBOGGATI PROCURATORI CHE NE SIANO
RICHIESTI ED A CHIUNQUE CRUTA DI VERTIRE AD ESECUZIONE IL
PRESENTI TITOLO, AL PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA
ED A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA POLIZIA PUBBLICA DI CONCORREREVI
QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

TERRACINA, LI

F/10



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
PER COPIA CONFORME
- 8 LUG 2010
TERRACINA

IL CANCELLIERE B/B
Armenovildo DE PROSPERICO

460

TERRACINA SEZ. DIST. DI TERRACINA
Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario in servizio
presso l'Ufficio, ho notificato l'atto che precede
a Luigi Tencarelli via Pisa del
Stadio
e all'originale nel domicilio indicato a mano
in allegato - Luigi Tencarelli
Tencarelli 8-7-2010

Dott.ssa LUISAMARIGLIANI
Ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE DI LATINA
SEZ. DIST. DI TERRACINA

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pitone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno
19 OTT. 2010 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Terracina, **19 OTT. 2010**

IL MESSO COMUNALE

~~Terracina~~

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pitone

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI TERRACINA

È copia conforme all'originale

Terracina, il **19 OTT. 2010**

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Lecci Giugiana